



Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2023¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 2009² sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue:

Titolo

Legge federale concernente i trasportatori su strada
(LPTS)

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1, rubrica e cpv. 1^{bis}

Oggetto e diritto applicabile

^{1bis} Disciplina inoltre il conferimento di incarichi ai trasportatori di merci su strada.

Titolo prima dell'art. 2

Abrogato

¹ FF 2023 1290
² RS 744.10

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *autoveicolo*: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale;
- b. *trasporto professionale*: qualsiasi trasporto di viaggiatori o di merci per il quale un'impresa di trasporto su strada ottiene in compenso una prestazione economica;
- c. *gestore dei trasporti*: la persona fisica che dirige effettivamente e continuamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada.

*Titolo prima dell'art. 3***Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada***Art. 3 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2, secondo periodo*

¹ L'esercizio della professione di trasportatore su strada sottostà ad autorizzazione.

^{1bis} Un'autorizzazione è necessaria per i trasportatori su strada che effettuano il trasporto professionale di:

- a. viaggiatori, mediante servizi offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista;
- b. merci, con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione.

^{1ter} Un'autorizzazione non è necessaria per le imprese che:

- a. effettuano con autoveicoli il trasporto esclusivo di propri impiegati;
- b. effettuano il trasporto professionale di merci esclusivamente con autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate, ma ammonta al massimo a 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione, e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera;
- c. impiegano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h.

2 ... Ha durata quinquennale; è personale e non trasferibile.

Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci

¹ Il Consiglio federale può, al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri⁴ e ad eccezione del cabotaggio all'interno della Svizzera:

- a. concludere accordi con Stati terzi sul trasporto professionale internazionale di viaggiatori e di merci;

³ RS 741.01

⁴ RS 0.740.72

- b. decidere, in virtù del Protocollo del 17 ottobre 1953⁵ concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, la partecipazione della Svizzera al sistema multilaterale del trasporto internazionale di merci su strada.

² In tali accordi e nella decisione il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese di trasporto su strada estere possono derogare.

³ Può approvare una revisione degli allegati 1, 3 e 4 dell'Accordo sui trasporti terrestri volta a tener conto dell'evoluzione della legislazione dell'Unione europea (UE) in materia di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada e ad attuare in forma equivalente i regimi correlati.

Art. 4 cpv. 1 lett. d e 6

¹ Per ottenere l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

- d. avere una sede effettiva e stabile in Svizzera.

⁶ La condizione dell'affidabilità deve essere adempita anche dai responsabili della direzione.

Art. 5 cpv. 2

² Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa seriamente in dubbio.

Art. 6 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Per il calcolo di questo importo sono determinanti il numero di veicoli e il rispettivo peso totale secondo la licenza di circolazione.

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 8a Conferimento di incarichi a trasportatori di merci su strada

Un'impresa non può conferire a un trasportatore su strada un incarico di trasporto professionale di merci la cui esecuzione violi:

- a. le disposizioni sul requisito di un'autorizzazione di accesso alla professione o di un attestato di conducente secondo la presente legge, l'Accordo sui trasporti

terrestri⁶, le prescrizioni emanate sulla base di quest'ultimo o il capitolo II del regolamento (CE) n. 1072/2009⁷; o

- b. le prescrizioni sul cabotaggio dell'Accordo sui trasporti terrestri o del capitolo III del regolamento (UE) n. 1072/2009.

Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada

¹ L'UFT tiene un registro delle imprese di trasporto su strada per la valutazione dell'affidabilità e per la verifica del rispetto delle prescrizioni determinanti per l'accesso alla professione. Il registro si articola in una parte pubblicamente accessibile e una non pubblicamente accessibile.

² La parte pubblicamente accessibile del registro indica:

- a. nome e sede dell'impresa;
- b. tipo di autorizzazione;
- c. nome del gestore dei trasporti;
- d. numero di veicoli.

³ La parte non pubblicamente accessibile del registro contiene le informazioni seguenti:

- a. dati necessari all'identificazione delle persone che devono adempiere la condizione dell'affidabilità;
- b. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a o b;
- c. motivi per cui l'affidabilità possa essere messa seriamente in dubbio;
- d. constatazioni fatte nel quadro di un esame secondo l'articolo 8 capoverso 1 secondo cui la persona non adempie più la condizione dell'affidabilità;
- e. ritiro o revoca dell'autorizzazione;
- f. numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g. numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa.

⁴ L'UFT distrugge i dati dopo dieci anni.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica della persona interessata;
- b. le esigenze in materia di sicurezza dei dati;
- c. i dettagli per la cancellazione e la distruzione dei dati.

⁶ RS **0.740.72**

⁷ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1055, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.

Art. 9a Assistenza amministrativa reciproca e scambio di informazioni

¹ Nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca l'UFT informa, su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi in merito all'adempimento della condizione riguardante la sede effettiva e stabile in Svizzera da parte di un'impresa di trasporto su strada.

² Lo scambio di informazioni con gli Stati membri dell'UE sui dati di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a e d-g avviene mediante il sistema di informazione previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/480⁸.

³ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti il collegamento a sistemi di informazione per la cooperazione amministrativa transfrontaliera. Disciplina i dettagli e le competenze per il coordinamento nazionale e i diritti di accesso.

⁴ Su richiesta di Stati terzi, l'UFT comunica i dati di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a e d-g in conformità degli accordi applicabili nel singolo caso. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

⁵ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati di cui al capoverso 4. Disciplina le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo.

Art. 11 cpv. 3bis

^{3bis} È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di cui all'articolo 8a.

Art. 12a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

¹ Le autorizzazioni esistenti all'entrata in vigore della modifica del ... rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.

² I trasportatori su strada di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} lettera b in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore ottengono, per i veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma ammonta al massimo a 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione, una nuova autorizzazione per la restante durata di validità dell'autorizzazione esistente.

³ Fino all'entrata in vigore degli accordi necessari per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 9a capoverso 2 l'UFT comunica i dati alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE su richiesta. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010, GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440, GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.